

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1831/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1832/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 3
- Regolamento (CE) n. 1833/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 4
- Regolamento (CE) n. 1834/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 6
- Regolamento (CE) n. 1835/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 8
- Regolamento (CE) n. 1836/2001 della Commissione, del 18 settembre 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/696/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 luglio 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso n. COMP/37.462 — Identrus) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1850]** 12

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2001/697/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2001, concernente la non iscrizione del clorfenapir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2617]** 19

2001/698/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, relativa agli aiuti per la formazione che il Belgio ha concesso alla società Sabena ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 2350]** 21

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	99,7
	999	99,7
0709 90 70	052	76,1
	999	76,1
0805 30 10	388	71,3
	512	65,9
	524	56,1
	528	58,7
0806 10 10	999	63,0
	052	66,9
	999	66,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,6
	400	89,0
	508	71,1
	512	71,1
	528	42,0
	800	227,2
	804	91,5
	999	97,4
0808 20 50	052	106,1
	720	78,6
	999	92,3
0809 30 10, 0809 30 90	052	115,3
	999	115,3
0809 40 05	052	68,3
	060	58,2
	064	45,4
	066	65,6
	068	52,4
	999	58,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1832/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2001 recante misure speciali che derogano al regolamento (CE) n. 174/1999, al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1291/2000 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 795/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1342/2001 ⁽⁴⁾, ha istituito misure speciali intese a regolarizzare le operazioni di esportazione che non era stato possibile portare a termine a causa delle procedure prolungate di rilascio dei certificati sanitari praticate da alcuni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate in virtù delle pertinenti decisioni e ad alcune misure prese da alcuni paesi terzi che comportano restrizioni all'importazione.
- (2) Le misure protettive di polizia sanitaria applicate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie sono ancora in vigore e continuano a compromettere le possibilità di esportazione verso alcune destinazioni.
- (3) Occorre limitare le conseguenze subite dagli esportatori comunitari prolungando il periodo di validità dei titoli di esportazione in causa per alcuni prodotti e determinate scadenze e autorizzando l'annullamento dei titoli di esportazione inutilizzati e lo svincolo della cauzione.
- (4) Le nuove misure dovrebbero entrare in applicazione immediatamente, in modo da consentire agli operatori di adattarsi alle nuove disposizioni.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2001 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del summenzionato regolamento e richiesti entro il 22 marzo 2001 è prorogato, a richiesta del titolare, di:

- sei mesi per i titoli validi fino al 31 marzo 2001,
- cinque mesi per i titoli validi fino al 30 aprile 2001,
- quattro mesi per i titoli validi fino al 31 maggio 2001,
- tre mesi per i titoli validi fino al 30 giugno 2001,
- due mesi per i titoli validi fino al 31 luglio 2001,
- un mese per i titoli validi fino al 31 agosto 2001.

A richiesta del titolare, presentata all'autorità competente entro il 30 settembre 2001, i titoli di esportazione ai quali potrebbe già applicarsi la misura di cui al primo comma sono annullati e la cauzione è svincolata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1833/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	7,00
		03	8,00
		04	3,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,50
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	30,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	13,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	13,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	33,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	8,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1834/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	25,00
0207 12 10 9900	V02	EUR/100 kg	25,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	25,00
0207 12 90 9190	V02	EUR/100 kg	25,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	25,00
0207 12 90 9990	V02	EUR/100 kg	25,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V02 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazachistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1835/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2001**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/2001 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 settembre 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	233,6	20	01
		241,9	17	02
		207,0	28	03
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	220,0	19	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	246,7	12	01
		253,6	10	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1836/2001 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2001****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1807/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 30.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 settembre 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	21,49	5,56
1701 11 90 ⁽¹⁾	21,49	10,90
1701 12 10 ⁽¹⁾	21,49	5,37
1701 12 90 ⁽¹⁾	21,49	10,38
1701 91 00 ⁽²⁾	25,23	12,74
1701 99 10 ⁽²⁾	25,23	8,10
1701 99 90 ⁽²⁾	25,23	8,10
1702 90 99 ⁽³⁾	0,25	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2001

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso n. COMP/37.462 — Identrus)

[notificata con il numero C(2001) 1850]

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/696/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 2, 6 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione presentata a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 in data 6 aprile 1999,

visto il contenuto essenziale della domanda e della notificazione, pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 ⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. INTRODUZIONE

- (1) Il 6 aprile 1999 la Commissione ha ricevuto una domanda di attestazione negativa o in alternativa una notificazione ai fini di un'esenzione a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, in relazione ad

una serie di accordi (di seguito gli «accordi notificati») finalizzati alla costituzione di una rete di istituti finanziari che opereranno in qualità di certificatori ⁽⁴⁾ di transazioni di commercio elettronico (e-commerce) tutelate, inizialmente solo nel contesto del business-to-business (B2B).

- (2) Le parti notificanti sono ABN-AMRO Services Company, Inc., BA Interactive Service Holdings, Inc., Barclays Electronic Commerce Holdings, Inc., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, The Chase Manhattan Bank, Citibank Strategic Technology, Inc., Deutsche Bank AG e Pyramid Ventures, Inc. (di seguito denominate le «parti»).
- (3) Allo scopo di costituire e gestire la rete, le parti hanno costituito, nel marzo 1999, una joint venture denominata Identrus, LLC (di seguito «Identrus») in base ad un accordo che istituisce una società a responsabilità limitata (di seguito «accordo SRL»), regolamentato dalla legge del Delaware, Stati Uniti. Tutte le parti hanno contribuito in eguale misura alla capitalizzazione iniziale della società. Identrus fornirà e gestirà l'infrastruttura necessaria per istituire una rete globale interoperabile tra gli istituti finanziari che offrono servizi di certificatori (di seguito il «sistema Identrus»).
- (4) Oltre alle parti notificanti, Identrus avrà un numero limitato di soci azionisti («equity owners») ⁽⁵⁾. Nessun singolo azionista avrà potere di controllo su Identrus.

⁽⁴⁾ Certificatore, un ente o una persona giuridica o fisica che emette certificati digitali per transazioni di commercio elettronico.

⁽⁵⁾ Da quando è stata inoltrata la notifica, sono divenuti soci azionisti di Identrus anche i seguenti istituti: Australia and New Zealand Banking Group Banco Santander Central Hispano, Banca di Tokyo/Mitsubishi, Banque Nationale de Paris, Caisse Nationale de Crédit Agricole, CIBC WMC Inc., HSBC Financial Services Corporation, Industrial Bank of Japan, National Australia Bank, Royal Bank of Scotland, Sanwa Technology Services, Inc., Société Générale, e Wells Fargo. Pertanto, il numero dei soci azionisti di Identrus è già di 21 e la quota di ciascun socio è inferiore all'8%. Secondo la domanda di attestazione negativa presentata dalle parti, il numero finale previsto di soci azionisti non dovrebbe essere molto superiore a 20.

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 231 dell'11.8.2000, pag. 5.

La partecipazione al sistema Identrus sarà aperta a istituti finanziari qualificati di tutto il mondo (di seguito i «partecipanti»). Mentre tutti i soci azionisti sono «partecipanti», non tutti i partecipanti devono necessariamente essere soci azionisti di Identrus. Tali partecipanti agiranno in concorrenza fra loro nei mercati rilevanti, descritti ai considerando da 29 a 34.

II. LE PARTI

- (5) Le parti degli accordi notificati appartengono ai seguenti gruppi: ABN AMRO Services Company, Inc. è una società di capitali dell'Illinois, la cui società madre è ABN AMRO Holding NV, Paesi Bassi. BA Interactive Services Holding Company, Inc. è una società di capitali del Delaware, la cui società madre è Bank America Corporation, Stati Uniti. Barclays Electronic Commerce Holdings Inc. è una società di capitali del Delaware ed è una controllata indiretta di Barclays Bank plc, Regno Unito. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG («Hypo Vereinsbank») è un gruppo finanziario nato dalla fusione avvenuta nel 1998 di Bayerische Vereinsbank AG e Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG. The Chase Manhattan Bank («Chase») è una controllata al 100 % della Chase Manhattan Corporation, Stati Uniti. Citibank, NA è una controllata al 100 % di Citigroup Inc., Delaware. Deutsche Bank AG, Germania, detiene una partecipazione diretta in Identrus. Pyramid Ventures, Inc., USA, è una controllata indiretta di Bankers Trust New York Corporation che è ora fusa con la Deutsche Bank AG.

III. IL CONTESTO REGOLAMENTARE E POLITICO

- (6) Un quadro legislativo coerente e adeguato è essenziale ai fini dello sviluppo del commercio elettronico all'interno della Comunità. Nel 1997, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico ⁽⁶⁾ ha definito le linee generali della politica della Commissione in questo settore. Da allora, sono state adottate diverse direttive. Fra queste la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che introduce norme sul riconoscimento legale delle firme elettroniche e le procedure di certificazione ⁽⁷⁾ e la direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la quale dispone che la moneta elettronica può essere emessa soltanto da istituti soggetti a vigilanza, che soddisfano determinate condizioni legali e finanziarie, e garantiscono la sicurezza tecnica ⁽⁸⁾. Di fondamentale rilievo è poi la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici

dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽⁹⁾, intesa ad assicurare che i servizi della società dell'informazione siano forniti in tutta la Comunità.

- (7) Soprattutto la sicurezza dei pagamenti elettronici riveste importanza capitale ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. Attualmente, non esiste un modo sicuro, efficiente e diffuso per effettuare pagamenti transfrontalieri via Internet, e gli operatori dei rispettivi mercati non nutrono fiducia nella sicurezza di tali pagamenti. La vigente cornice legislativa offre ai clienti una parziale protezione ma non risponde a molte delle preoccupazioni associate con il commercio on-line all'interno della Comunità. È necessario migliorare la sicurezza tecnica ed istituire una «rete di sicurezza» legislativa.
- (8) Per quanto riguarda la sicurezza tecnica, l'iniziativa «e-Europe» lanciata dalla Commissione nel dicembre 1999 ⁽¹⁰⁾ promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie e prevede ulteriori iniziative in materia di tecniche di identificazione e di autenticazione. Come viene riconosciuto nella direttiva 1999/93/CE, in particolare, fra l'altro, nei considerando 4, 5, 10, 21 e 23, lo sviluppo del commercio elettronico richiede come presupposto di base l'esistenza di servizi di certificazione sulle reti aperte a livello globale. La necessità di transazioni sicure di commercio elettronico ha dato vita a vari nuovi mercati emergenti per la prestazione di servizi elettronici sicuri. Eventuali inadempimenti dovuti ai rischi associati con la prestazione in linea di servizi finanziari e di autenticazione potrebbero comportare significative ripercussioni legali e sulla reputazione dell'impresa. Tali rischi non sono nuovi, ma la loro importanza aumenta, vista la crescente fiducia riposta nelle tecnologie.

IV. L'OPERAZIONE

A. Obiettivo

- (9) L'obiettivo che le parti dichiarano di perseguire tramite la costituzione del sistema Identrus è la promozione, l'esercizio e la gestione di un'infrastruttura per garantire la sicurezza delle operazioni di commercio elettronico. Questa infrastruttura dovrà consentire ai partecipanti al sistema di operare come certificatori individuali e concorrenti.

Ambito di attività di Identrus

- (10) Identrus fornirà l'infrastruttura (un sistema di elaborazione di dati per operare attraverso reti digitali) necessaria per consentire agli istituti finanziari che partecipano al sistema di divenire certificatori della sicurezza delle operazioni di commercio elettronico e di offrire servizi connessi ai propri utenti finali.

⁽⁶⁾ COM(97) 157 def.

⁽⁷⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ L'iniziativa e-Europe è un piano d'azione biennale inteso a fornire accesso ai servizi e alle applicazioni basati sulle tecnologie di informazione e comunicazione a tutti i cittadini della Comunità (v.: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm).

Ruolo dei partecipanti al sistema Identrus

- (11) Nell'ambito del sistema Identrus, ciascun partecipante emetterà certificati digitali che autenticano l'identità dei clienti che effettuano operazioni elettroniche. I partecipanti opereranno come certificatori individuali e concorrenti. Ciò significa che le società che effettuano operazioni finanziarie saranno libere di scegliere uno qualsiasi dei certificatori partecipanti, che non dovrà necessariamente essere la propria banca commerciale. Le caratteristiche tecniche del sistema Identrus garantiscono l'interoperabilità, al fine di consentire a ciascun partecipante di sviluppare la propria tecnologia in modo indipendente. Inoltre, ogni partecipante offrirà le proprie applicazioni, sviluppate in modo autonomo, sulla base dei servizi di certificazione digitale del sistema Identrus, in concorrenza gli uni con gli altri. Ciascun partecipante è libero di fissare i prezzi da addebitare ai propri utenti finali.

Requisiti di garanzia

- (12) Ciascun partecipante procede ad un deposito (garanzia) in un conto presso un istituto finanziario designato, che detiene tale importo a beneficio dei terzi che vi fanno affidamento, per assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dalle garanzie emesse a loro favore. Il regolamento operativo applicabile al sistema Identrus stabilisce i requisiti di garanzia per ciascun partecipante, compreso l'importo della garanzia da prestare, la frequenza con cui tali requisiti di garanzia e gli obblighi dei partecipanti verranno calcolati e in che tempi dovranno essere versate le garanzie.

Non discriminazione

- (13) Il piano commerciale delle parti prevede che aderiranno al sistema Identrus fino a 300 banche in tutto il mondo. Tutti i partecipanti, siano essi soci azionisti o meno, sono assoggettati alle stesse regole e norme tecniche del sistema Identrus.
- (14) Le condizioni principali affinché terze parti (che operano nel mercato come prestatori di servizi finanziari) possano diventare azioniste di Identrus sono taluni requisiti patrimoniali, stabiliti dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e la conformità a determinati requisiti di rating.

B. Partecipazione al sistema

- (15) I partecipanti possono aderire al sistema o come «Partecipanti di livello uno» o come «Partecipanti di livello due». I partecipanti di livello uno possono emettere certificati a favore di utenti finali e dei partecipanti di livello due. I partecipanti di livello due possono emettere certificati solo direttamente ai loro utenti finali. Per gli altri aspetti, le due categorie di partecipanti operano in modo

identico nell'ambito del sistema e sono pertanto in concorrenza per i clienti finali. Chiunque richieda certificati di Identrus è perfettamente libero di diventare cliente di un partecipante di livello uno o di livello due.

Partecipanti di livello uno

- (16) Una società potrà agire in qualità di partecipante di livello uno se la sua attività principale consiste nella prestazione di servizi finanziari, se è assoggettata a regolamentazione e controlli statali e se soddisfa, tra l'altro, determinati requisiti patrimoniali e di affidabilità creditizia.
- (17) Identrus stessa è un certificatore di base che emette certificati digitali ai partecipanti di livello uno, consentendo quindi di autenticare le identità di questi ultimi. In tal modo, i partecipanti di livello uno possono operare in qualità di certificatori nell'ambito del sistema Identrus ed emettere certificati digitali a favore dei loro clienti societari.
- (18) Nei confronti dei partecipanti di livello due, i partecipanti di livello uno possono anche agire in qualità di certificatori di base⁽¹⁾. I partecipanti di livello uno devono quindi avere caratteristiche tali da soddisfare in modo particolare le esigenze dei clienti societari per quanto riguarda l'affidabilità, la reputazione e la riservatezza.
- (19) Gli azionisti di Identrus parteciperanno al sistema in qualità di partecipanti di livello uno, agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri partecipanti di livello uno.

Partecipanti di livello due

- (20) I criteri di adesione per i partecipanti di livello due sono simili a quelli dei partecipanti di livello uno. I requisiti patrimoniali e di affidabilità creditizia sono, tuttavia, meno rigorosi e consentono pertanto anche ad imprese più piccole di partecipare al sistema Identrus. A condizione di soddisfare i requisiti patrimoniali e di affidabilità creditizia, ciascun partecipante è libero di aderire al livello uno o al livello due.
- (21) I partecipanti del livello due agiranno in veste di certificatori nei confronti dei loro clienti societari.

⁽¹⁾ A causa della sua struttura, Identrus stessa può soltanto vigilare su un numero limitato di partecipanti sotto il profilo dei criteri di prestazione dei servizi tutelati agli utenti finali. Pertanto, Identrus dispone di un sistema di deleghe in base al quale i partecipanti di livello uno svolgono una funzione di controllo nei confronti dei partecipanti di livello due. Identrus stessa non emette certificati digitali direttamente a favore dei partecipanti di livello due o degli utenti finali.

C. Gli accordi

L'accordo SRL — Organizzazione della società

(22) I soci azionisti di Identrus hanno un diritto di voto nell'assemblea degli azionisti calcolato sulla base delle partecipazioni detenute. Ciò significa che i soci fondatori dispongono ciascuno di meno del 10 % dei diritti di voto e che i nuovi azionisti disporranno di meno del 5 % ciascuno. Tutte le decisioni che richiedono il voto, l'approvazione o il consenso degli azionisti devono ottenere la maggioranza dei diritti stessi. Se la maggioranza non è raggiunta, si considera che non esiste consenso.

(23) Conseguenze da tali disposizioni che i soci azionisti di Identrus non detengono il controllo congiunto sulla politica commerciale della società.

(24) Ai partecipanti al sistema Identrus non verrà tuttavia richiesto di detenere una quota di capitale Identrus. L'adesione al sistema in qualità di partecipante sarà aperta a tutte le società che soddisfano i criteri di partecipazione di cui al considerando 14.

(25) Tutti i soci azionisti ed i partecipanti sono liberi di aderire ad altri sistemi che offrono servizi di certificazione.

Diritti e obblighi dei soci azionisti e dei partecipanti (Regolamento operativo)

(26) I soci azionisti di Identrus hanno gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri partecipanti al sistema e stipulano con Identrus gli stessi accordi di partecipazione per stabilire i termini del loro rapporto operativo. Tuttavia, tutti i soci azionisti devono essere partecipanti attivi al sistema Identrus e l'accordo SRL prevede che ciascun azionista gestisca un sistema di certificazione, di registrazione e di gestione del rischio nell'ambito del sistema Identrus. Di conseguenza, l'acquisizione di una partecipazione di Identrus non sarà un investimento passivo, in quanto ciascun azionista è tenuto ad offrire i propri servizi di certificazione in base al sistema Identrus.

Politica dei prezzi

(27) Identrus è stata costituita come un'organizzazione a scopo di lucro e stabilirà la propria politica dei prezzi di conseguenza. L'impresa applicherà la medesima politica dei prezzi a tutti i partecipanti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, indipendentemente dal fatto che si tratti delle parti o di partecipanti di qualsivoglia categoria. Identrus intende addebitare commissioni solo ai partecipanti (sezione 6 del regolamento operativo) e non ai clienti di questi ultimi. I partecipanti saranno liberi di praticare i loro prezzi ai propri clienti.

(28) I clienti di Identrus saranno i suoi partecipanti. Il sistema Identrus necessita investimenti che saranno finanziati da tre diversi elementi di reddito⁽¹²⁾: a) i «diritti di nolo» saranno riscossi una tantum dai partecipanti e sono intesi a far recuperare a Identrus i costi sostenuti per i test di interoperabilità e per la certificazione di ammissibilità delle infrastrutture dei nuovi partecipanti; b) inoltre, i partecipanti verseranno «canoni annuali di associazione» per quanto riguarda i servizi di autenticazione e di garanzia, quando sarà sviluppato ciascuno di tali servizi da parte del partecipante; c) l'ultima componente di reddito di Identrus sarà costituita da una commissione ad hoc, applicata a ciascuna operazione.

V. IL MERCATO RILEVANTE

A. Mercati rilevanti

(29) Il sistema Identrus di servizi di affidabilità comprenderà:

- 1) servizi per l'identificazione del mittente di un messaggio su rete digitale;
- 2) l'autenticazione di tale messaggio mediante firme elettroniche;
- 3) la convalida del fatto che i codici utilizzati per creare e autenticare la firma non sono stati revocati;
- 4) la prestazione di servizi per la gestione del rischio che il firmatario dichiara di non aver autorizzato la propria firma e
- 5) la definizione e l'amministrazione di regole, politiche, procedure, specifiche tecniche e accordi riguardanti il funzionamento del sistema.

(30) Con l'ausilio di tali servizi, i partecipanti al sistema dovrebbero essere in grado di fornire ai loro utenti finali servizi di autenticazione e i relativi servizi di sicurezza per le transazioni elettroniche. Gli utenti possono utilizzare i servizi Identrus in una varietà di transazioni, sostanzialmente per qualsiasi transazione, condotta attraverso una rete elettronica, nella quale una o più parti necessitano di un livello elevato di certezza quanto all'identità dell'altra parte. Queste transazioni possono essere di natura finanziaria o commerciale, come l'acquisto e la vendita di merci o la negoziazione di strumenti finanziari, e possono aver luogo in tutto il mondo. L'utilizzo di applicazioni tecniche che consentono l'esecuzione di tali operazioni elettroniche non può garantire l'identità dell'utente. Pertanto, si rendono necessari i certificatori che emettono certificati digitali i quali collegano in modo vincolante l'identità di un determinato utente ad una determinata applicazione.

⁽¹²⁾ È previsto che i partecipanti di livello due pagheranno soltanto il 50 % dei diritti di nolo e del canone annuale di associazione versati dai partecipanti di livello uno. Inoltre, i diritti di nolo non sono richiesti a quei partecipanti di livello uno che effettuano un investimento in conto capitale in Identrus, giacché tali investimenti sono molto superiori all'importo dei diritti di nolo.

- (31) Di conseguenza, nella valutazione preliminare della Commissione, gli accordi notificati riguardano almeno due mercati separati: 1) quello per la prestazione dei servizi di affidabilità di base ai certificatori e 2) il mercato a valle per la prestazione dei servizi di affidabilità da parte dei certificatori agli utenti finali, inizialmente alle imprese. In entrambi i casi i mercati non sono ancora sufficientemente sviluppati e non è ancora stata verificata la fiducia dei consumatori.

Prestazione di servizi di affidabilità di base ai certificatori

- (32) Identrus svilupperà e gestirà, per gli istituti finanziari, l'infrastruttura per gestire i rischi connessi al fatto di dover far affidamento sull'identità degli autori e sull'autenticità dei messaggi elettronici. Identrus adempirà al suo ruolo di certificatore di base e stabilirà una serie di regole tecniche volte a definire con precisione i certificati di identità emessi dai partecipanti ed il relativo utilizzo.

Servizi di autenticazione

- (33) I partecipanti al sistema Identrus, di livello uno e di livello due, forniranno direttamente alle imprese clienti servizi di certificazione digitali con i quali queste ultime potranno realizzare transazioni commerciali sulle reti elettroniche aperte.

B. Il mercato geografico

- (34) Il sistema Identrus offre i propri servizi per le transazioni elettroniche internazionali tra imprese (business-to-business) su scala mondiale. Di conseguenza, il mercato geografico rilevante per i servizi in questione è il mercato mondiale.

VI. STRUTTURA DEL MERCATO

A. La posizione di mercato delle parti

- (35) Poiché attualmente le parti non operano nei mercati rilevanti, la loro quota di mercato nei descritti segmenti è inesistente.

B. Concorrenti delle parti

- (36) Il carattere di rapida evoluzione dei mercati in questione non consente alla Commissione di avere una visione esaustiva della situazione in tali mercati sotto il profilo della concorrenza e della posizione a tale riguardo dei futuri concorrenti delle parti. Ad ogni modo, le parti hanno potuto individuare alcuni concorrenti già attivi o non ancora operanti, quali la American Bankers Association (ABAecom), SWIFT, VISA e MasterCard.

- (37) Inoltre, a motivo della rapida crescita della domanda di servizi di autenticazione e delle connesse occasioni di profitto, promosse tra l'altro dall'iniziativa «e-Europe» della Commissione di cui al considerando 8, Identrus dovrà far fronte ad un gruppo certamente numeroso di

potenziali concorrenti, quali gli enti postali, i fornitori di tecnologie, le società di telecomunicazione, nonché alle iniziative specifiche ai settori industriali. Sebbene non tutti i potenziali sistemi concorrenziali riusciranno ad imporsi, essi svolgeranno sicuramente una funzione di controllo nei confronti di Identrus, se riuscirà nel suo intento.

VII. OSSERVAZIONI DI TERZI

- (38) A seguito della pubblicazione della comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17⁽¹³⁾, tre terzi interessati hanno trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione in merito al caso Identrus. Tali osservazioni vertevano, soprattutto, sull'apertura del sistema di certificazione di Identrus ai potenziali partecipanti e sulle relative norme, nonché sulla sua interoperabilità con altri sistemi analoghi.
- (39) In linea generale, i terzi interessati hanno espresso timori di possibili processi di concentrazione che deriverebbero dal sistema Identrus. Tali timori vanno dalla «formazione di un cartello tecnologico» al «pericolo per l'equilibrio della concorrenza» nel mercato emergente dei servizi elettronici di autenticazione.
- (40) Tutte le osservazioni ricevute sono state accuratamente esaminate e se ne è tratta la conclusione che le preoccupazioni espresse erano già state sollevate dalla Commissione e discusse in modo approfondito con le parti, che hanno fornito risposte adeguate, come illustrato nei considerando da 41 a 53. Pertanto, le osservazioni ricevute non hanno modificato la posizione favorevole della Commissione in relazione agli accordi notificati, espressa nella comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

VIII. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE

A. Applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE agli accordi che istituiscono il sistema Identrus

- (41) Con gli accordi notificati, le parti costituiscono una società che non è sottoposta al controllo congiunto dei suoi azionisti. L'accordo di costituzione di una società non è di per sé restrittivo della concorrenza a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE⁽¹⁴⁾.
- (42) Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni di terzi interessati che si preoccupano dei possibili effetti di esclusione che potrebbero derivare dal sistema Identrus, si è esaminato l'impatto della costituzione di Identrus sui mercati rilevanti, giungendo alla conclusione che i paventati rischi non sussistono.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 3.

⁽¹⁴⁾ Cfr. decisione 1999/242/CE della Commissione nel caso n. IV.36.237 — TPS, GU L 90 del 2.4.1999, pag. 6, considerando 91.

Nessun rischio di coordinamento

- (43) Identrus opererà in un mercato emergente ed in pieno sviluppo. Grazie allo sviluppo e alla diffusione di Internet, nel quale diverse persone controllano l'accesso e l'utilizzo, si è reso necessario sviluppare sistemi che consentano di prevenire la trasmissione di messaggi non autorizzati, fraudolenti o corrotti. Le imprese di nuova costituzione negli emergenti mercati del commercio elettronico sono esposte ad una forte pressione da parte delle imprese clienti affinché offrano la necessaria sicurezza per le loro operazioni. Il coordinamento delle parti è limitato alla costituzione del sistema Identrus, quale piattaforma comune per la prestazione di servizi di certificazione di base. Esse non estenderanno la loro cooperazione al mercato dei servizi di certificazione o di autenticazione agli utenti finali, né al settore dei servizi finanziari o bancari, nei quali rimarranno concorrenti indipendenti.
- (44) La riuscita di un sistema di certificazione si basa sulla sua interoperabilità con altri sistemi analoghi.
- (45) Il regolamento operativo consente ai partecipanti al sistema Identrus di realizzare un'infrastruttura interoperativa che rende possibili le applicazioni destinate al commercio elettronico nazionale ed internazionale. Tali applicazioni saranno comunque sviluppate da ciascun partecipante autonomamente.

Accesso aperto al sistema

- (46) Inoltre, le politiche relative alle garanzie e alla reputazione rivestono importanza capitale quando si tratta di fornire prodotti di sicurezza quali i servizi di certificazione. Al riguardo, i criteri principali che le parti terze devono soddisfare al fine di diventare azionisti di Identrus sono oggettivi e, applicandoli, Identrus non sarà tenuta a valutare e identificare la qualità dei potenziali partecipanti. Con molta probabilità, quindi, gli accordi notificati non pregiudicheranno la posizione concorrenziale dei terzi, in quanto l'accesso alle infrastrutture di Identrus è aperto a tutti, a condizione che soddisfino i criteri oggettivi di cui al considerando 14. Identrus non ha motivo di escludere i potenziali partecipanti, in quanto il sistema Identrus è ideato in modo da attirare il maggior numero possibile di partecipanti. Gli introiti di Identrus aumentano in proporzione al numero di operazioni di commercio elettronico effettuate con l'ausilio del sistema Identrus.
- (47) Gli utenti finali trarranno vantaggio dall'esistenza del nuovo sistema creato da Identrus. Non vanno sottovalutati i maggiori benefici che il sistema apporterà alla libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il sistema di autenticazione sarà utilizzato in molteplici circostanze, che a loro volta creeranno altri prodotti e servizi, aumentando la competitività, i livelli di fiducia,

di sicurezza e di qualità domandati dal mercato in evoluzione.

Controllo esercitato dai concorrenti

- (48) Come indicato al considerando 7, la sicurezza delle operazioni finanziarie effettuate via Internet è uno dei principali timori che incide sull'espansione del commercio elettronico. Per farvi fronte, sono stati avviati molti progetti finalizzati allo sviluppo di applicazioni Internet. Diversi concorrenti commerciali hanno già annunciato la costituzione di sistemi di certificazione analoghi a quello progettato da Identrus.
- (49) Tra i futuri concorrenti principali di Identrus le parti hanno individuato l'American Bankers Association (ABAecom), che offre servizi in qualità di certificatore a livello mondiale dall'inizio del 1999, SWIFT (la società di servizi per operazioni finanziarie internazionali), VISA e MasterCard. Identrus deve affrontare la concorrenza non soltanto delle imprese comuni di natura finanziaria, ma anche degli enti postali, dei fornitori di tecnologie, delle società di telecomunicazioni e delle iniziative verticali specifiche dei settori industriali.
- (50) Le imprese comuni di natura finanziaria, gli enti postali e le società di telecomunicazioni hanno ad esempio, in base ai requisiti per operare nei loro mercati tradizionali, già effettuato una determinata parte degli investimenti irreversibili necessari per entrare nei mercati in questione. La loro capacità di penetrare detti mercati deve pertanto essere considerata relativamente elevata.

Non esclusività

- (51) I partecipanti di Identrus sono liberi di partecipare ad altri sistemi equivalenti, se lo desiderano. Una tale decisione dipenderebbe esclusivamente da questioni interne alle quali solo i partecipanti possono rispondere. La partecipazione è pertanto non esclusiva. La scelta disponibile ai partecipanti promuoverà ulteriormente la concorrenza tra sistemi di certificazione concorrenti.

Nessun effetto negativo sui mercati dei prodotti intermedi

- (52) È improbabile che gli accordi notificati producano effetti negativi sui mercati dei prodotti intermedi di cui hanno bisogno le società che operano nei mercati rilevanti. Infatti, Identrus non si interesserà di sviluppo di software, ma creerà soltanto specifiche tecniche che saranno fornite gratuitamente ai partecipanti e ai fornitori di software. Non vi è esclusività per quanto riguarda il software di base e il software che i partecipanti potranno scegliere. In pratica, i partecipanti potranno rivolgersi a molti diversi fornitori, a condizione che questi soddisfino i criteri di Identrus che devono essere sviluppati. I partecipanti possono cambiare fornitori se lo desiderano.

Conclusione

- (53) La creazione del sistema Identrus non comporta rischi di compartimentazione del mercato, giacché la joint venture sarà sottoposta a controlli da parte dei sistemi concorrenti, ed i partecipanti sono liberi di aderire ad altri sistemi. Inoltre, non vi sono effetti negativi sui mercati dei prodotti intermedi. Pertanto, gli accordi istitutivi di Identrus non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

B. Applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE alla clausola relativa al divieto generale di offrire a terzi interessi di partecipazione

- (54) L'articolo 9.1 dell'accordo SRL contiene un divieto generale di offrire a terzi quote di partecipazione nella società, che devono essere prioritariamente offerte a Identrus stessa o ad altri soci prima di essere offerte a terzi (cfr. articolo 9.3 dell'accordo SRL). Sebbene i soci azionisti abbiano diritto di stabilire le regole di funzionamento del sistema, nessun azionista è in grado singolarmente di dominare il sistema, in quanto il massimo dei voti è limitato al 15 %.
- (55) Sebbene la clausola in parola costituisca una restrizione della concorrenza nel mercato della compravendita delle partecipazioni societarie, la restrizione non appare significativa.

C. Conclusioni in merito all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

- (56) Né gli accordi notificati né la clausola relativa al divieto generale di offrire a terzi le quote societarie hanno per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza all'interno del mercato rilevante di cui ai considerando da 29 a 34. Ne consegue che gli accordi notificati non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE nei

confronti degli accordi notificati relativi all'istituzione del sistema Identrus.

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione:

- 1) ABN AMRO Services Company, Inc.
200 West Monroe Street
Chicago — Illinois 60606
USA
- 2) BA interactive Services Holding Company, Inc.
425 First Street
San Francisco — California 94105
USA
- 3) Barclays Electronic Commerce Holdings, Inc.
222 Broadway
New York — NY 10038
USA
- 4) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Am Tucherpark 16
D-80538 München
- 5) The Chase Manhattan Bank
270 Park Avenue - 44th Floor
New York — NY 10017
USA
- 6) Citibank Strategic Technology
153 East 53rd Street
New York — NY 10043
USA
- 7) Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt a. M.
- 8) Pyramid Ventures, Inc.
130 Liberty Street
New York — NY 10006
USA
- 9) Identrus LLC
140 East 45th Street — 16th Floor
New York — NY 10017
USA.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2001

concernente la non iscrizione del clorfenapir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 2617]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»), il 7 luglio 1995 la Spagna ha ricevuto una domanda della Cyanamid («il richiedente») ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva clorfenapir nell'allegato I della direttiva.

(2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/521/CE ⁽³⁾, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva clorfenapir può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.

(4) Per il clorfenapir, gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato il 30 novembre 1998 alla Commissione un progetto di relazione di valutazione.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti

degli Stati membri e con il richiedente Cyanamid come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

(6) La relazione presentata dalla Spagna è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 27 aprile 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al clorfenapir.

(7) Dalle valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite sono emersi ulteriori quesiti segnatamente per quanto riguarda il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente.

(8) Il richiedente ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

(9) Non è quindi possibile includere la sostanza attiva suddetta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(10) Non è necessario introdurre un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti clorfenapir, in quanto soltanto il Belgio ha concesso un'autorizzazione provvisoria per tale sostanza attiva. Il Belgio ha comunicato che tale autorizzazione è adesso scaduta e la sostanza attiva in questione non è mai stata effettivamente commercializzata sul suo territorio.

(11) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il clorfenapir non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.⁽³⁾ GU L 220 del 30.8.1996, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, non siano concesse, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni temporanee di prodotti fitosanitari contenenti clorfenapir.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2001

relativa agli aiuti per la formazione che il Belgio ha concesso alla società Sabena

[notificata con il numero C(2001) 2350]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure assunte dal governo belga.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾,dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli suddetti ⁽²⁾, a presentare le loro osservazioni, e dopo averne preso conoscenza,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 agosto 1997 il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti alla formazione (nel seguito chiamato «il progetto») di cui avrebbe dovuto fruire la società aerea di bandiera Sabena. Informazioni complementari sono state inviate alla Commissione con lettere datate 29 settembre 1997, 2 dicembre 1997, 18 gennaio 1999, 24 marzo 1999 e 26 maggio 1999. Dal complesso di queste informazioni risulta, tra l'altro, che l'attuazione del progetto era già cominciata alla data del 18 novembre 1997.
- (2) Con lettera del 25 ottobre 1999 la Commissione ha informato il Belgio della decisione di iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tale aiuto. Il Belgio ha risposto presentando osservazioni in data 26 novembre 1999.
- (3) La decisione della Commissione di iniziare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. In essa la Commissione invitava gli

- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di alcune parti interessate e le ha inoltrate al Belgio il 27 maggio 2000, dando quindi allo Stato interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni, le quali peraltro non sono pervenute.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) Il progetto, che avrebbe dovuto essere realizzato nel periodo compreso tra il 1° marzo 1997 e il 31 dicembre 1998, riguarda 522 dipendenti della società, 122 dei quali appartenenti alla divisione «Technics», 360 alla divisione «Cargo» e 40 alla divisione «Commercial et entretien» dell'impresa.
 - Nella divisione «Technics», la sostituzione degli apparecchi Boeing 737 e A310 con apparecchi A330, il processo di uniformazione della flotta con quella di Swissair e di Austrian Airlines, la completa integrazione del settore elettronico e dei computer, nonché il ricorso crescente a speciali materiali sintetici rendono necessario l'aggiornamento professionale del personale e una sempre maggiore polivalenza delle competenze individuali,
 - nella divisione «Cargo», l'ampliamento delle mansioni più direttamente orientate alla clientela e la riorganizzazione dell'attività in seguito all'accordo di cooperazione con la società Swissair Cargo impongono una maggiore polivalenza del personale e una revisione delle qualifiche di base,
 - nella divisione dipartimento «Commercial et entretien» una parte del personale sarà trasferita a funzioni più complesse (vendita, PNC, registrazione) che suppone parimenti una maggiore polivalenza del personale interessato.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU C 351 del 4.12.1999, pag. 12.⁽³⁾ Cfr. nota 2.

- (6) Le iniziative di formazione comprese nel progetto sono promosse e organizzate dall'Ufficio fiammingo per il collocamento e la formazione (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — VDAB). Ad esse provvedono i servizi tecnici e di formazione della Sabena sul sito dell'aeroporto di Bruxelles-National/Brussel-Nationaal, ad eccezione della formazione informatica, linguistica, delle comunicazioni e dei servizi sociali, che si svolgono nei locali dell'ufficio promotore.
- (7) Il costo del progetto è di 64,116 milioni di BEF (1,589 milioni di EUR) di cui 46,538790 milioni erogati nel 1997 e 17,578352 nel 1998. Più analiticamente, il progetto si compone delle seguenti voci.

	1997	1998
— Spese del personale docente	11 537 856	7 650 000
— Spese di trasferta dei formatori e i beneficiari della formazione	0	0
— Altre spese correnti (materiali, forniture varie, ecc.)	0	0
— Ammortamento di apparecchiature e attrezzature in rapporto alla loro utilizzazione esclusiva per il progetto	0	0
— Costo dei servizi di consulenza per l'intera azione di formazione	0	0
— Spese del personale beneficiario del progetto, per le quali si tiene conto unicamente delle ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o il loro equivalente	34 650 934	9 578 352
— Altre spese connesse col progetto	350 000	350 000
Costo totale del progetto	46 538 790	17 578 352

- (8) Il piano finanziario prevede un intervento del Fondo sociale europeo nella misura del 25,31 % nel 1997 e del 29,65 % nel 1998, ai sensi dell'obbiettivo 4. Per gli anni 1997 e 1998 esso è il seguente:

	1997	1998
— Finanziamento erogato dall'Unione europea (FSE)	11 777 560	5 213 040
— Finanziamento erogato dalla Regione fiamminga (VDAB)	4 532 824	0
— Finanziamento erogato da altri organismi pubblici:		
— Fonds sectoriels de la Sabena pour les groupes à risques	1 162 000	0
— Congedi di formazione retribuiti	6 082 736	5 213 040
Finanziamento totale da fonti pubbliche	23 555 120	10 426 080
— Finanziamento erogato dalla società Sabena	22 983 670	7 152 272
— Finanziamento erogato da altri organismi privati	0	0
Finanziamento da fonti private	22 983 670	7 152 272
Importo totale dei finanziamenti	46 538 790	17 578 352

- (9) Nella lettera del 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno tuttavia informato che l'importo delle spese effettive per l'anno 1997 era risultato inferiore a quello inizialmente previsto, a motivo del fatto che l'attuazione del progetto registrava ritardi e che varie iniziative formative previste erano state rinviate al 1998.
- (10) La decisione della Commissione di aprire, nei confronti di questo aiuto, il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato era in primo luogo motivata dal fatto che l'aiuto belga costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato poiché contempla l'intervento di fondi pubblici a favore di un'impresa, incide sugli scambi fra gli Stati membri ed è idonea a falsare la concorrenza. Inoltre, l'aiuto non poteva beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, poiché l'ammontare dei finanziamenti pubblici erogati al progetto supera il limite di intensità che la Commissione ritiene ammissibile per gli aiuti alla formazione.

III. OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL BELGIO E DA ALTRI INTERESSATI

- (11) Nella loro risposta del 26 novembre 1999, le autorità belghe affermano in primo luogo che le spese effettivamente sostenute nel 1997 sono state molto meno elevate di quanto inizialmente previsto, mentre l'aiuto di competenza del Fondo sociale europeo non era stato versato, poiché mancava un'autorizzazione della Commissione europea sugli aspetti relativi alla concorrenza. Secondo le autorità belghe, i costi totali effettivi del progetto e il piano di finanziamento del progetto nel 1997 erano stati — a consuntivo — rispettivamente i seguenti:

Spese del personale docente	5 800 118
Spese di trasferta dei formatori e dei beneficiari della formazione	0
Altre spese correnti	0
Ammortamento del materiale	0
Consulenze	0
Spese del personale partecipante alla formazione	7 065 847
Altre spese (personale amministrativo e coordinamento)	290 351
Costo totale del progetto	13 156 316
FSE (Fondo sociale europeo)	2 509 550
VDAB (Ufficio fiammingo del collocamento e della formazione professionale)	1 246 319
Altri organismi:	
— Fonds sectoriels de la Sabena pour les groupes à risques	253 170
— Congedi di formazione retribuiti	1 010 061
Totale finanziamento erogato da fonti pubbliche	2 509 550
Sabena	8 137 216
Altri organismi privati	0
Totale finanziamento erogativo da fonti private	8 137 216
Totale dei finanziamenti	13 156 316

- (12) Le autorità belghe asseriscono inoltre che la somma di 1 010 061 BEF, versata a titolo di congedo di formazione retribuito, e cioè 674 594 BEF per perdita salariale e 335 467 BEF per oneri del datore di lavoro, non costituiscono un aiuto di Stato poiché costituisce applicazione di una misura di carattere generale applicabile senza alcuna discrezionalità su tutto il territorio belga. Le autorità belghe ne concludono che l'aiuto pubblico ascende al massimo a 3 289 079 BEF nel 1997 qualora l'intensità massima dell'aiuto non dovesse superare la percentuale del 25 %. Poiché l'aiuto erogato dalle autorità pubbliche belghe è di 1 499 489 BEF, il contributo del Fondo sociale europeo non dovrebbe superare, nel 1997, 1 789 590 BEF.
- (13) Per quanto riguarda l'anno 1998, le autorità belghe precisano che il Fondo sociale europeo non ha concesso alcun aiuto per la realizzazione del progetto, mentre il VDAB ha erogato un aiuto effettivo pari a soli 10 000 BEF.
- (14) Le società aeree SAS e Lufthansa hanno presentato proprie osservazioni in qualità di parti interessate. Entrambe sottolineano il fatto che Sabena è uno dei loro principali concorrenti in Europa e che l'aiuto corrisposto dalla Regione fiamminga falsa la concorrenza. Entrambe hanno pertanto chiesto alla Commissione di dichiarare l'aiuto incompatibile con il mercato comune. La Lufthansa ricorda inoltre che già nel 1991 la Sabena aveva beneficiato di cospicui aiuti di Stato e sostiene che un nuovo aiuto non può essere erogato se non violando il principio dell'una tantum.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (15) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sono incompatibili con il mercato comune e con l'accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (16) Alla luce di queste disposizioni va valutata la quota di finanziamento del progetto erogata dal VDAB e dagli altri organismi pubblici belgi per l'anno 1997 e per l'anno 1998.
- (17) Con l'espressione «aiuti di Stato», ai sensi delle richiamate disposizioni, si devono intendere gli aiuti accordati dalle autorità centrali, regionali e locali di uno Stato membro o da organismi pubblici o privati che esso istituisce o designa per gestire l'aiuto ⁽⁴⁾. Nel caso in esame, non può esservi dubbio che il VDAB e gli altri organismi pubblici belgi che partecipano al finanziamento del progetto siano stati istituiti per gestire gli aiuti alla formazione professionale istituiti dalla Regione fiamminga o dallo Stato belga.
- (18) Inoltre, i contributi finanziari erogati in base al progetto di aiuto incidono sugli scambi commerciali fra gli Stati membri in quanto vanno a beneficio di una società le cui attività di trasporto aereo — che per loro intrinseca natura interessano direttamente gli scambi commerciali — vengono esercitate nella maggior parte degli Stati membri appartenenti allo Spazio economico europeo. Questa constatazione assume particolare rilievo da quando è entrato in vigore, il 1° gennaio 1993, il cosiddetto «Terzo pacchetto aereo» costituito dai regolamenti (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, (CEE) n. 2409/92 del Consiglio ⁽⁷⁾, che liberalizzano il mercato comunitario dell'aviazione civile. Inoltre il suddetto finanziamento pubblico è idoneo a falsare la concorrenza poiché viene erogato ad una sola impresa che è concorrente diretta, all'interno del mercato comune, di altre compagnie aeree comunitarie.

⁽⁴⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig/Repubblica federale di Germania, Racc. 1977, pag. 596, punto 21, della motivazione.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

- (19) Va poi rilevato come il progetto non faccia parte di una iniziativa di formazione avente le caratteristiche di «misura generale», in quanto è stato predisposto da una regione determinata di uno Stato membro. Inoltre, la Regione fiamminga e il VDAB dispongono, per le iniziative di formazione di questo tipo, di una certa autonomia discrezionale con riferimento alla scelta delle imprese beneficiarie ⁽⁸⁾. Infatti, stando alle informazioni fornite dalle autorità belghe, l'intervento finanziario degli organismi pubblici competenti per la formazione professionale è in primo luogo — con riferimento al caso in questione — subordinato al presupposto che la Sabena venga riconosciuta, dalla Regione fiamminga, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale della regione fiamminga del 14 febbraio 1994 ⁽⁹⁾. Il riconoscimento della qualità di impresa in difficoltà (atto per la cui adozione occorre previamente consultare il comitato di gestione del VDAB) non è affatto un atto dovuto o automatico, come hanno precisato del resto le autorità belghe nella lettera indirizzata alla Commissione il 24 marzo 1999. Per di più, non tutte le imprese riconosciute come «imprese in difficoltà» vedono le loro iniziative di formazione beneficiare di un finanziamento pubblico alle stesse condizioni riconosciute alla Sabena poiché, come hanno precisato le stesse autorità belghe nella loro lettera del 26 maggio 1999, in Fiandra non esiste un rapporto automatico e necessario tra l'erogazione di un aiuto alla formazione e il riconoscimento dello status di impresa in difficoltà.
- (20) Ciò premesso, si deve concludere che il finanziamento che il VDAB e altri organismi pubblici belgi hanno erogato nell'ambito del Fondo settoriale della Sabena per i gruppi a rischio, con esclusione del finanziamento delle ferie di formazione retribuite, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (21) Questa analisi non si applica però alla parte del finanziamento del progetto che corrisponde al congedo retribuito di formazione. Infatti, come precisato dalle autorità belghe nella loro risposta del 26 novembre 1999, il congedo di formazione retribuito rientra in un regime generale applicabile, su tutto il territorio del Belgio, a tutti i settori dell'economia e che prevede la concessione di un determinato credito di ore ai lavoratori che desiderano seguire, su domanda individuale, una determinata formazione, durante o dopo l'orario di lavoro. Ogni domanda di formazione dà automaticamente diritto di beneficiare del congedo di formazione retribuito; in tal caso, le autorità competenti (il ministero federale del Lavoro) non dispone di alcun potere di autonoma valutazione discrezionale. Conseguentemente, il regime belga delle ferie di formazione retribuite deve essere considerato un provvedimento generale e le somme versate in tale ambito non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
- (22) Mettendo in atto l'iniziativa di formazione notificata prima che la Commissione avesse adottato una decisione al riguardo, il governo belga è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (23) Occorre pertanto esaminare l'aspetto della compatibilità dell'aiuto di Stato in questione nel contesto dei paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 87 del trattato, nonché dell'articolo 61 dell'accordo SEE. A questo proposito — e contrariamente a quanto sostenuto dalla società Lufthansa nelle osservazioni che essa ha presentate in quanto parte interessata (cfr. supra considerando 14) — il fatto che la Sabena abbia percepito un aiuto alla ristrutturazione nel 1991 non osta assolutamente alla possibilità che la stessa impresa benefici di una delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3, poiché il principio, invocato dalla Lufthansa, dell'erogazione di aiuti *tantum vale* comunque solo nei riguardi degli aiuti alla ristrutturazione.
- (24) Le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 2, lettere a), b) e c), dell'accordo SEE non sono applicabili al caso in questione.
- (25) L'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, come pure l'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE contemplano deroghe a favore degli aiuti destinati a promuovere o a facilitare lo sviluppo di talune regioni. L'aiuto in questione non può beneficiare di queste disposizioni poiché il comune di Zaventem, che è interessato dall'iniziativa di formazione de qua, non è ammissibile agli aiuti regionali.

⁽⁸⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Kimberly Clark, Racc. 1996, pag. I-4551

⁽⁹⁾ Moniteur belge del 27 aprile 1994, pag. 11211.

- (26) Né sono applicabili nella fattispecie le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 87 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE, poiché la misura di aiuto di cui è causa non mira né a promuovere la realizzazione di un progetto europeo né a rimediare ad una grave turbativa dell'economia di uno Stato membro e neppure a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.
- (27) Può invece trovare applicazione nel caso di specie la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE per gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche ove essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; la Commissione, infatti, può basarsi su questa deroga per autorizzare, entro taluni limiti e nell'osservanza di talune condizioni, gli aiuti alla formazione professionale.
- (28) Nella lettera che ha indirizzato il 25 ottobre 1999 alle autorità belghe per informarle di aver deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione aveva indicato che si proponeva di applicare al caso di specie la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione⁽¹⁰⁾. Tale disciplina è stata successivamente sostituita dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione⁽¹¹⁾. Tuttavia, le regole applicabili al caso di specie risultano indifferentemente quelle previste dalla disciplina del novembre 1998 e dal regolamento (CE) n. 68/2001.
- (29) Questa impostazione risulta favorevole al progetto notificato, in quanto la disciplina giuridica vigente prima del 1998 escludeva la possibilità di esentare gli aiuti alla formazione in forza dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. Infatti, la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli ex articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, pubblicata nel dicembre 1994, riserva (capitolo V.2) il beneficio dell'esenzione ai soli aiuti pubblici alla ristrutturazione⁽¹²⁾. Per quanto attiene agli aiuti alla formazione invece, la comunicazione del dicembre 1994 deve essere letta alla luce della disciplina degli aiuti destinati alla formazione del novembre 1998 e del citato regolamento (CE) n. 68/2001.
- (30) Il trasporto aereo rientra nel campo di applicazione di tale disciplina, posto che quest'ultima fa esplicita menzione a tale settore di attività (cfr. considerando 18). Inoltre, i finanziamenti de quibus sono atti a beneficiare della deroga prevista dalla disciplina, posto che si tratta di misure destinate a favorire l'adeguamento professionale dei lavoratori di un'impresa ai cambiamenti strutturali o tecnologici (cfr. considerando 5) e riguardanti un'attività di formazione dispensata dalla Sabena stessa o dal VDAB, centro di formazione pubblico (considerando 19 della disciplina).
- (31) È tuttavia necessario assicurarsi che l'importo dei contributi pubblici erogati a titolo di aiuto non superi i massimali di intensità di aiuto che la Commissione ritiene ammissibili. Per il progetto, l'intensità di aiuto ammissibile è del 25 %, se ed in quanto si tratti di un'iniziativa formativa specifica riguardante una grande impresa al di fuori di una regione assistita (considerando 32 della disciplina). I costi sovvenzionabili sono peraltro definiti con precisione al considerando 30 della richiamata disciplina sugli aiuti alla formazione:
- 1) costi del personale docente;
 - 2) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
 - 3) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
 - 4) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - 5) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
 - 6) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino a un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai considerando da 1 a 5. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

⁽¹⁰⁾ GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

⁽¹¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5.

Nel caso presente, i costi sovvenzionabili corrispondono alla somma delle spese per il personale docente e delle spese dei destinatari della formazione, nel limite delle spese del personale docente, poiché gli altri costi sovvenzionabili sono pari a zero (le spese di trasferta e le altre spese correnti, gli ammortamenti, i servizi di consulenza). Essi ascendono a 11 600 236 BEF per l'anno 1997 in base alle informazioni fornite dalla autorità belghe nella lettera del 26 novembre 1999 ed a 15 300 000 BEF per il 1998, in base ai dati notificati dalle autorità belghe; in totale, i costi sovvenzionabili ammontano a 26 900 236 BEF per i due anni complessivamente considerati. Ne consegue che l'importo massimo del contributo pubblico che può essere apportato al progetto a titolo di aiuto è pari a 6 725 059 BEF, con un'intensità ammissibile del 25 %. Orbene, dalle informazioni comunicate dalle autorità belghe e dalle informazioni desumibili dalla loro lettera del 26 novembre 1999, risulta che il finanziamento pubblico a titolo di aiuto ammonta, in definitiva, a 4 019 039 BEF. Questa cifra tiene conto dei seguenti elementi: dell'intervento del FSE, che nel 1997 era limitato a 2 509 550 BEF, della rinuncia del FSE ad intervenire nel 1998, del limite di 1 246 319 BEF e di 253 170 BEF imposto rispettivamente alle somme corrisposte dal VDAB e dal Fondo settoriale Sabena nel 1997, di un contributo di 10 000 BEF del VDAB nel 1998 e — come è detto in precedenza — della natura non assimilabile ad aiuto di Stato delle somme versate per i congedi di formazione retribuita. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione non esprime obiezioni nei confronti del finanziamento del progetto, il quale può beneficiare della deroga contemplata dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE per gli aiuti alla formazione.

V. CONCLUSIONI

- (32) La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente erogato, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, aiuti alla formazione alla compagnia aerea Sabena, che le sono stati notificati il 5 agosto 1997. Tuttavia, in considerazione delle modifiche intervenute nel piano di finanziamento, descritte dalle autorità belghe nella loro lettera del 26 novembre 1999, la Commissione ritiene che tale progetto sia compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto alla formazione erogato alla compagnia aerea Sabena, notificato alla Commissione il 5 agosto 1997 e cui il Belgio ha dato attuazione nei modi indicati nella lettera del 26 novembre 1999, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, nonché dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo SEE.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente
